



SENT. 39/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Emma Rosati	Presidente
Dott. Benedetto Brancoli Busdraghi	Giudice – relatore
Dott.ssa Adriana Del Pozzo	Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 21156 del registro di Segreteria, nei confronti della sig.ra Laura Cipolla, nata a Tribiano (MI) l'8 marzo 1964, non costituita, e del sig. Andrea Sacchetti, nato a Sanremo (IM) l'11 aprile 1966, costituito in proprio;

Visti l'atto introduttivo e gli altri atti del giudizio;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 febbraio 2022, il giudice relatore, dott. Benedetto Brancoli Busdraghi, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Ferraro e il sig. Andrea Sacchetti.

FATTO

Con relazione depositata in data 6 ottobre 2021, il Magistrato relatore ha deferito al Collegio l'esame del conto giudiziale depositato il 2 febbraio 2018 e iscritto al n. 34651, relativo alla "*Gestione anticipazione piccole spese 2017*" del Comune di Ospedaletti per l'esercizio 2017. Il conto, originariamente

sottoscritto dal sig. Sacchetti, in qualità di Responsabile del servizio finanziario e dalla sig.ra Cipolla, in qualità di agente contabile, a seguito di nota istruttoria è poi stato ripresentato e sottoscritto dal sig. Sacchetti, in veste di economo, nonché dal Responsabile del servizio finanziario. Dal conto, risulta una spesa pari a euro 47.044,03 per spese minute effettuate per i servizi dell'ente.

La relazione stigmatizza l'art. 2 del Regolamento economale, che, nel porre la soglia massima di euro 500,00 quale limite unitario per il pagamento delle "forniture urgenti", sarebbe in contrasto con l'art. 153 del D.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la gestione di cassa affidata all'economista riguardi le spese d'ufficio di non rilevante ammontare.

Il conto inizialmente presentato, inoltre, oltre a non riportare l'elencazione delle spese secondo le tipologie di pagamento, recherebbe irregolarità formali. Non sarebbe stato contabilizzato l'ammontare complessivo delle spese, bensì il saldo tra l'anticipazione iniziale e le spese sostenute nel singolo bimestre, precludendo la verifica immediata della corrispondenza tra i dati contabili riguardanti le "anticipazioni e rimborsi periodici" e quelli relativi alle "somme spese".

Con riguardo alle singole spese, sono stati contestati i seguenti buoni di pagamento, per complessivi euro 2.195,93:

Numero buono	Data	Importo (euro)	Spesa
2	26/1/2017	60,92	Turismo – Fornitura Pizza e focaccia per rinfreschi del 30/12/2016-07/01/2017 [...]
3	26/1/2017	40,20	Polizia Locale – Fornitura rinfresco per festa San Sebastiano [...]
16	26/1/2017	36,00	Turismo – Rimborso spese viaggio autore per "Tempo di libri" [...]
46	27/2/2017	42,34	Turismo – Acquisto derrate alimentari cimento invernale
52	27/2/2017	71,20	[...] Pagamento fornitura generi alimentari per Carnevale
58	13/3/2017	77,71	LL.PP. Spese rinfresco per ragazzi scuola media [...]

64	13/3/2017	58,56	Acquisto derrate alimentari per cena offerta volontari del carro [...]
81	30/3/2017	200,00	Rimborso sig. Mattioli per danno subito autoveicolo con i nostri giardinieri [...]
121	11/5/2017	100,00	Igiene ambientale – Acquisti vari per manifestazione “passeggiata a sei zampe” [...]
143	5/6/2017	218,21	Rinfresco del 30 maggio 2017 acquisto generi alimentari [...]
146	9/6/2017	41,44	Servizi sociali – Acquisto generi alimentari per festa chiusura centro giovani [...]
189	10/7/2017	300,00	Ufficio tecnico – Pagamento sig. [omissis] per servizio civico mese di maggio [...]
190	10/7/2017	300,00	Uff. demanio Pagamento sig. [omissis] per servizio civico mese di maggio 2017 [...]
191	10/7/2017	95,70	Uff. Turismo – Gelati per ragazzi inglesi [...]
193	10/7/2017	145,92	Uff. Turismo – Rimborso ad [omissis] anticipazione per Sardenaira [...]
216	31/7/2017	33,00	Uff. Turismo – Fornitura di due bouquet di fiori per serata 20/07/2017 [...]
248	29/8/2017	9,76	Uff. Turismo – Rimborso a [omissis] per acquisti c/o Conad [...]
322	30/10/2017	155,53	Rimborso al Presidente del “U Descu Spiarete” [omissis] rinfresco per corso agenti contabili [...]
330	31/10/2017	84,00	Turismo – Fornitura n. 6 kg di biscotti per la festa di Halloween bambini [...]
335	13/11/2017	18,00	Turismo – Rimborso a [omissis] per spese festa Halloween [...]
336	13/11/2017	107,44	Turismo – Fornitura alimentari per cioccolata festa Halloween [...]
Totale		2.195,93	

Il Magistrato relatore ha, quindi, proposto la condanna della sig.ra Laura Cipolla e del sig. Andrea Sacchetti a rifondere la somma euro 1.097,96 ciascuno, pari al 50% del totale.

In data 19 gennaio 2022, si è costituito in proprio il sig. Sacchetti, in qualità di Responsabile del servizio finanziario del Comune. Quest'ultimo ha rimarcato la congruità del limite di euro 500,00 posto per le spese economali, segnalando, altresì, che ogni buono di pagamento sarebbe stato emesso a fronte di una richiesta scritta dei responsabili di servizio competenti, corredata da

giustificativo e che il pagamento tramite il fondo economale avrebbe consentito di risparmiare le commissioni all'epoca connesse all'esecuzione dei bonifici bancari (comprese tra 3,50 a 4,75 euro). Inoltre, l'alternanza degli economi, su base biennale/triennale, avrebbe comportato difficoltà nell'acquisire esperienza e professionalità nella gestione del servizio.

Con riferimento ai singoli buoni, secondo quanto riferito, i buoni nn. 2 e 16 atterrebbero alla rassegna "È tempo di libri", rispettivamente per l'acquisto di focaccia e per il rimborso delle spese di viaggio di un autore, senza riconoscimento di ulteriore compenso.

L'emissione del buono n. 81, relativo al risarcimento di un danno da circolazione stradale, sarebbe motivata dalla franchigia prevista dal contratto di assicurazione, che avrebbe reso diseconomico chiedere il rimborso all'assicuratore.

Il buono n. 193 sarebbe connesso alla festa di San Giovanni, organizzata tradizionalmente dopo la ricostruzione storica dell'arrivo del Santo Patrono dal mare, mentre il buono di pagamento n. 3 atterrebbe a una giornata di incontro fra personale di polizia locale e addetti della protezione civile della Provincia in occasione della festa di San Sebastiano, in cui sarebbe stato organizzato un *coffee break* per i partecipanti.

I buoni nn. 189 e 190, invece, atterrebbero a un progetto di "servizio civico" per favorire il reinserimento sociale a favore di persone in situazione di difficoltà economica e lavorativa, con corresponsione di un contributo economico ai prestatori di piccoli lavori manuali a favore della collettività.

Il buono n. 46, relativo all'acquisto generi alimentari per l'evento "cimento invernale", atterrebbe a una manifestazione tradizionale del Comune, con risalto

su stampa e reti televisive, che prevede, dopo il bagno in mare dei partecipanti, la somministrazione di generi di conforto ai bagnanti.

Il buono n. 58 sarebbe stato emesso nell'ambito di un progetto di formazione transfrontaliero, in cui una scuola agraria avrebbe proposto alcune giornate di scuola-lavoro dei propri studenti, con interventi di manutenzione delle aiuole comunali, a fronte dei quali il Comune avrebbe messo a disposizione bevande e generi alimentari per i ragazzi partecipanti.

Le spese del buono n. 64 atterrebbero alla distribuzione di acqua, caffè e bevande calde ai volontari coinvolti nell'allestimento di un carro fiorito e sarebbero state poi chieste a rimborso al Comune di Sanremo, organizzatore della manifestazione.

Il buono di pagamento n. 121 sarebbe stato emesso in occasione della "passeggiata a sei zampe"; i partecipanti avrebbero versato un'offerta, che, dedotte le spese, sarebbe stata versata al canile comunale di Sanremo.

I buoni nn. 143 e 322 atterrebbero a coffee break offerti nell'ambito, rispettivamente, del corso d'aggiornamento "Il partenariato pubblico privato" e di un corso di aggiornamento per agenti contabili e i costi sarebbero stati sostenuti dagli enti partecipanti.

Il buono n. 146 sarebbe relativo alla merenda offerta dal Comune in occasione della chiusura annuale delle attività organizzate nel centro di aggregazione giovanile comunale per ragazzi di età compresa tra 11 e 17 anni.

Altri buoni atterrebbero ad attività musicali. In particolare, il buono n. 216 riguarderebbe l'acquisto di due bouquet di fiori per l'allestimento del palco per un concerto lirico, il buono n. 248 sarebbe dovuto all'acquisto di acqua e generi alimentari per gli orchestrali dell'orchestra sinfonica di Sanremo e il n. 191

sarebbe inerente all'acquisto di gelati per un concerto "soul" offerto dalla scuola inglese, quale ringraziamento per i ragazzi che si sono esibiti gratuitamente.

Infine, i buoni nn. 52, 330, 335 e 336 sarebbero relativi alla distribuzione di dolciumi in occasione delle feste di Carnevale e Halloween.

Il 27 gennaio 2022, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni. Secondo la Procura, potrebbero essere discaricate solo le spese di cui ai buoni di pagamento: i) n. 193 – euro 145,92 nell'ambito delle manifestazioni per la festa patronale di San Giovanni; ii) n. 58 – euro 77,71 per un rinfresco organizzato nell'ambito di un progetto di formazione transfrontaliero; iii) n. 64 – euro 58,56, in occasione della preparazione dei carri fioriti per la partecipazione alla manifestazione "Sanremoinfiore"; iv) n. 81 – euro 200,00 per risarcire un danno, poiché l'importo dovrebbe essere posto a carico del responsabile; v) nn. 189 e n. 190, per complessivi euro 600,00, corrisposti a titolo di contributo a favore di soggetti svantaggiati.

In data 14 febbraio 2022, il sig. Sacchetti ha chiesto di essere udito personalmente dal Collegio.

All'udienza del 17 febbraio 2022, la Procura ha confermato le proprie conclusioni, pur sottolineando l'improprietà dell'uso del fondo economale per il pagamento dei compensi per servizi civici e per il risarcimento del sinistro, che dovrebbe essere posto a carico del dipendente.

Il sig. Sacchetti, intervenuto personalmente, ha ribadito quanto dedotto in atti, facendo notare, fra l'altro, l'utilità del progetto dei servizi civici. Secondo quanto riferito, sebbene l'introduzione del c.d. Reddito di Cittadinanza abbia di fatto intaccato l'appetibilità di tale progetto, i servizi civici avrebbero concretamente favorito il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in difficoltà.

Con riferimento alla “passeggiata a sei zampe” e alle spese per il carro fiorito, il convenuto ha rappresentato che le spese sarebbero state rifuse dai partecipanti o dall’ente organizzatore della sfilata e non sussisterebbe alcun danno. Tuttavia, nonostante l’espressa domanda del Collegio sul punto, il convenuto ha dato atto del mancato deposito della documentazione dimostrativa dei rimborsi.

DIRITTO

1. L’art. 2 del Regolamento del Servizio economato del Comune di Ospedaletti vigente nel 2017 (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 4 aprile 2011) consente di provvedere “a mezzo del servizio di economato al pagamento pronta cassa purché effettuate con acquisto diretto e non a seguito di rapporti continuativi o di gare d’appalto anche informale delle seguenti tipologie di spese necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni, di piccole entità ed urgenti, degli uffici e servizi comunali”: imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, biglietti per mezzi di trasporto, giornali, riviste, pubblicazioni, manuali, libri, spese per pubblicità legale, cancelleria, benzina e combustibili, riparazioni attrezzature d’ufficio e mezzi, spese di rappresentanza, vestiario cellulari e ricariche. Il secondo comma precisa che “l’entità di ciascuna spesa non potrà superare la somma di € 500,00= oltre iva e dovrà riguardare un acquisto, lavoro, servizio completo, e non parte di essi, esaurendo in unica soluzione lo scopo per cui è stata disposta. [...]”.

2. Con riguardo alle spese di rappresentanza, ricorda il Collegio che l’inclusione delle spese in un regolamento non è sufficiente a legittimarle, occorrendo, in ogni caso, che esse siano inerenti ai fini istituzionali dell’ente (cfr. Corte dei conti, Sez. Contr. Lombardia, 7 giugno 2017, n. 178; Sez. Giur. Liguria, 14 gennaio 2019, n. 1 e 11 agosto 2021, n. 160). Questa Corte ha ripetutamente

chiarito che costituiscono spese di rappresentanza “quelle fondate sulla esigenza dell’ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali” (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. Giur. Liguria, 31 dicembre 2018, n. 330). Una spesa di rappresentanza è legittima ove sussista uno stretto legame con i fini istituzionali e sia necessaria a promuoverne l’immagine o a intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni; tali spese, pertanto, non devono rispondere a esigenze personali di chi le effettua (Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, 10 luglio 2013, n. 246; Sez. Giur. Campania, 11 luglio 2013, n. 936; cfr. anche Cass. pen., Sez. VI, 9 luglio 2020, n. 20535). Devono, inoltre, essere giustificate e documentate in modo rigoroso, indicando analiticamente le finalità istituzionali perseguite e il rapporto di pertinenza tra l’attività dell’ente e la spesa, nonché la qualificazione e la natura del destinatario (Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, 17 settembre 2014, n. 180). Occorre, altresì, la ragionevolezza della spesa (Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, 17 giugno 2009, n. 1181), anche in relazione al totale. Come ricordato dalla giurisprudenza, peraltro, in ossequio all’art. 194 del R.D. n. 827/1924, l’onere della prova dell’inerenza delle spese grava sull’agente contabile, tenuto a rendere conto della propria gestione (cfr., da ultimo, la sentenza-ordinanza di questa Sezione, 11 gennaio 2022, n. 2).

3. Con riferimento alle singole spese, il Collegio osserva quanto segue.

3.1. Devono, in primo luogo, essere dichiarate non inerenti le spese per rinfreschi di cui ai buoni nn. 16, 52, 64, 121, 330, 335 e 336.

Per quanto concerne il buono n. 16, si ricorda che il par. 7.1. dell’All. n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 (“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) include tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro, in deroga

alla definizione di “Servizi per conto terzi”, anche la cassa economale. Il successivo paragrafo 7.2 dispone che “la necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile”. Il conto economale, dunque, è un conto di competenza e non di cassa e pertanto non era consentito sostenere con tale conto nel 2017 spese relative all’esercizio 2016 (in tal senso già Sez. Giur. Liguria 10 agosto 2021, n. 156). Pertanto, la spesa di euro 36,00 in ogni caso non è scaricabile.

Né è scaricabile la spesa di euro 71,20 di cui al buono n. 52, nella misura in cui l’acquisto di generi alimentari per Carnevale non rientra tra le attività istituzionali del Comune. La festa, infatti, non risulta collegata a una manifestazione di interesse dell’ente, bensì a un’attività puramente e semplicemente ludica (spese carnevalizie sono già state escluse dal scarico da questa Corte, Sez. Giur. Calabria, sentenza dell’11 febbraio 2021, n. 58).

Contrariamente al parere della Procura, inoltre, il Collegio ritiene che non sia scaricabile neanche il buono n. 64, recante descrizione “incarico per allestimento carro fiorito”. Il pagamento, diversamente da quanto sostenuto dall’economista, non attiene all’acquisto di bevande e caffè, bensì all’acquisto di porri, polpa, carne macinata e lonza. Tale spesa, che afferirebbe a una “cena

offerta a volontari carro”, è manifestamente non inerente, in quanto si tratta di un atto di liberalità. Se è vero che l’elargizione è stata rivolta a chi appare aver svolto un’attività di interesse comune, l’offerta della cena non rientra tra le prerogative del Comune, né tra le esigenze di rappresentanza. Peraltro, non è dimostrato in alcun modo che la spesa sia stata rimborsata dal Comune di Sanremo. L’esborso deve, pertanto, essere addebitato all’economista.

Né è ammissibile la spesa di cui al buono n. 121, relativa a spese per derrate alimentari (pasta, hamburger, salsiccia luganega, tè freddo, coca cola, birre, carta igienica, latte, piselli, würstel – 3 pezzi, latte, confettura, piselli, fesa di tacchino, sgrassatore, succo, cubetti) per la “passeggiata a sei zampe” – il cui nome parrebbe evocare un incontro per padroni accompagnati da quadrupedi. L’inerenza del pagamento rispetto all’evento e la sua finalità istituzionale non sono in alcun modo dimostrate e la natura della spesa parrebbe relativa a una spesa personale, più che ad acquisti per un evento istituzionale. Peraltro, l’affermazione secondo cui le spese sarebbero state rimborsate, detraendole dalla quota dei partecipanti donata al canile di Sanremo, è indimostrata.

Manifestamente inammissibili sono, poi, le spese di cui ai buoni nn. 330, 335 e 336, per complessivi euro 209,44, per l’acquisto di 6kg di biscotti, cioccolata calda e tazzine in occasione della festa di Halloween 2017. In disparte il fatto che lo scontrino non reca l’indicazione dei beni acquistati, non rientra in alcun modo tra le competenze del Comune supportare attività ludiche proprie di Paesi stranieri, che per certi versi si pongono persino in contrasto con le tradizioni culturali della Repubblica Italiana. Desta, inoltre, sorpresa il fatto che le spese per Halloween siano tra le più cospicue fra quelle contestate, risultando più elevate anche di quelle dedicate alla festa patronale.

Con riguardo ai pagamenti che precedono, osserva il Collegio che il risparmio dei costi di bonifico non può giustificare spese non inerenti, che non avrebbero dovuto in alcun caso gravare sul bilancio comunale.

3.2. Sono, invece, discaricabili i buoni nn. 2, 3, 46, 58, 81, 143, 146, 189, 190, 191, 193, 216, 248 e 322.

Con riferimento alle spese di cui al buono n. 2, è discaricabile la spesa di euro 39,00 sostenuta nel 2017 per la rassegna “È tempo di libri”, che ha dato lustro al Comune. Per quanto concerne la spesa di euro 21,92, sostenuta venerdì 30 dicembre 2017 alle ore 16.38, l'imminenza della chiusura dell'esercizio rendeva, di fatto, impossibile il completamento dell'iter di pagamento a valere sulla cassa del 2016 e, pertanto, il Collegio, attesa l'inerenza sostanziale della spesa, ritiene che possa comunque essere ammessa a discarico.

La spesa di cui al buono n. 3 inerisce a un evento della Polizia locale in occasione della festa del patrono San Sebastiano. Con Breve Apostolico del 3 maggio 1957, infatti, Papa Pio XII ha formalmente proclamato il Santo “martire custode di tutti i preposti all'ordine pubblico che in Italia sono chiamati “Vigili urbani” e Celeste Patrono con tutti i privilegi liturgici, specialmente quelli che competono, secondo rito, ai Patroni”, rilevando, poi, anche che “il Vigile Urbano è, in qualche modo, l'occhio, l'orecchio, la mano ed il cuore della pubblica Autorità a vantaggio del bene comune della cittadinanza. Per suo mezzo la medesima Autorità è fatta presente in ogni circostanza e in ogni luogo, e le leggi si attuano concretamente, non solo ove intendono impedire abusi, ma soprattutto ove mirano a promuovere positivamente il bene comune” (*Discorso di Sua Santità Pio XII a una rappresentanza dei Vigili Urbani, 10 maggio 1957*). L'introduzione di una sobria celebrazione della festività patronale costituisce

l'occasione per ricordare la dedizione delle forze di polizia e l'importanza della loro opera al servizio della collettività, correggendo la percezione talvolta errata di una parte dei cittadini.

In questa prospettiva, il buono in esame – dall'importo invero contenuto – può essere scaricato. Il Collegio osserva, nondimeno, la fuorviante classificazione della spesa che, pur riportando l'acquisto di generi alimentari, risulta classificata fra le spese "acquisto materiale per ufficio: bollettari e stampati vari". Nonostante l'inerenza sostanziale della spesa, il Collegio raccomanda di evitare classificazioni distoniche rispetto al reale contenuto della spesa, in quanto possono ostacolare il controllo sugli esborsi.

Con riguardo al buono n. 46, la spesa è relativa all'acquisto degli ingredienti necessari alla preparazione del vin brûlé per il cimento invernale. Tale manifestazione, organizzata dall'Ufficio preposto al turismo, consiste in un bagno in mare collettivo in pieno inverno, idealmente il primo tuffo dell'anno. Sulla base delle informazioni reperite sulla stampa periodica, partecipano all'iniziativa alcune decine di bagnanti, verosimilmente provenienti anche dalle zone finitime, che si immergono sotto lo sguardo incuriosito di centinaia di avventori, attirati dall'evento. Si tratta, dunque, di un'iniziativa turistica di richiamo, che ha l'effetto accrescere la notorietà del Comune. In questa prospettiva, l'allocazione di piccole somme per offrire un simbolico "conforto" ai partecipanti assolve alla funzione di supportare l'immagine del Comune e la spesa può essere dichiarata inerente. Il Collegio rimarca anche il carattere contenuto dell'importo, nella misura in cui la spesa è stata limitata alle materie prime strettamente necessarie.

Il buono n. 58 è relativo a spese per un progetto transfrontaliero con gli studenti

di un istituto francese, che hanno supportato il ripristino dei giardini del Comune di Ospedaletti. Tale iniziativa, che ha portato benefici al Comune, ha anche ottenuto visibilità sulla stampa e ha accresciuto il prestigio dell'ente. Trattandosi di spesa di piccolo importo, in sintonia con la posizione della Procura, il Collegio ritiene che possa essere ammessa a discarico.

Come prospettato anche dalla Procura, è, altresì, discaricabile la spesa di euro 200,00 (buono n. 81) per il risarcimento dei danni subito da terzi in conseguenza di un incidente con veicolo dei giardinieri. Il Comune è, infatti, potenzialmente responsabile del sinistro ai sensi degli artt. 2049 e 2054, comma 3, c.c.; gli atti di causa non consentono di escludere la responsabilità comunale e appare verosimile che, atteso l'importo contenuto, fosse conveniente rimborsare il danno anziché avvalersi della polizza assicurativa, rischiando un aumento del premio per il futuro. Allo stato degli atti, dunque, la spesa è discaricabile.

Le spese di cui ai buoni nn. 143 e 322 sono relative a *coffee break* nell'ambito di corsi di aggiornamento. Nella fattispecie, esse sono discaricabili, in continuità con la giurisprudenza di questa Sezione (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. Giur. Liguria, 13 dicembre 2018, n. 310, e, da ultimo, 12 dicembre 2021, n. 227).

Può, altresì, essere ammessa a discarico la spesa di cui al buono n. 146, per la chiusura annuale del centro di integrazione giovanile del Comune. Tale centro, infatti, svolge attività a beneficio dei più giovani e l'assolvimento di tali compiti richiede anche la proposta di attività collegate. Nella fattispecie, lo svolgimento di piccole attività ludiche non è fine a sé stesso, ma è strumentale al raggiungimento delle finalità del centro. Queste ultime devono, nel complesso, essere rese appetibili, anche al fine di incoraggiare la partecipazione di ragazzi che, altrimenti, potrebbero essere in parte attratti dalla prospettiva di una crescita

“in strada” o in ambienti non adeguati a un corretto sviluppo come persone e come cittadini. In tale prospettiva, la modica spesa a supporto di una piccola cerimonia di fine anno viene considerata inerente.

Per quanto concerne il pagamento di euro 600,00 per le prestazioni di addetti al “servizio civico” (buoni nn. 189 e 190, ciascuno per euro 300,00), il Collegio osserva che tale spesa non rientra tra quelle per le quali era previsto l’utilizzo del fondo economale. Tuttavia, alla luce dell’inerenza sostanziale della spesa rispetto alle attività dell’ente, considerando anche l’esigenza di assicurare il tempestivo pagamento dei lavoratori, il Collegio ritiene di ammettere la spesa a discarico.

Devono, inoltre, essere considerate inerenti le spese per “gelati per scuola inglese – concerto del 5 luglio” di cui al buono n. 191 e quella per acquisto di materiale per l’orchestra sinfonica di Bordighera di cui al buono n. 248. Tali spese, infatti, di piccolo importo e affini a *coffee break*, sono strumentali all’organizzazione degli eventi a cui ineriscono.

È parimenti discaricabile, in quanto inerente alle finalità istituzionali, la spesa di cui al buono n. 193, relativa alla festa patronale di San Giovanni, in cui il Comune è solito organizzare sobriamente una celebrazione tradizionale.

Deve, infine, essere dichiarata inerente la piccola spesa di euro 33,00 per l’acquisto di bouquet per la serata di lirica, in vista della preparazione del palco per l’evento, rispetto al quale sussiste un nesso di strumentalità (buono n. 216).

Deve, pertanto, essere dichiarata l’irregolarità del conto giudiziale indicato in epigrafe, che prevede spese non inerenti per complessivi euro 475,20.

4. Le spese non inerenti devono essere rimesse dall’economista, la cui responsabilità non viene elisa dalla richiesta di pagamento da parte delle strutture competenti.

L'art. 5 del Regolamento comunale del Comune di Ospedaletti, infatti, dispone espressamente che "l'Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in amministrazione, fintanto che non ne abbia ottenuto legale scarico. Egli è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti e non può fare, delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per il quale vennero concesse".

Nondimeno, il Collegio, nel porre i pagamenti non inerenti a carico dell'economo, richiama i titolari degli uffici comunali richiedenti a ispirare la loro gestione a elevato rigore, nel rispetto dei cittadini che, tramite il prelievo tributario, contribuiscono, talvolta a fatica, al funzionamento del Comune e ad assicurare la prestazione dei servizi essenziali.

5. Non rileva, nella fattispecie, il fatto che gli economisti venissero sostituiti frequentemente. La sostituzione, infatti, non vale a legittimare una valutazione scorretta delle spese ammissibili.

6. Con riguardo all'agente contabile responsabile, il Collegio rileva che, con decreto del 16 gennaio 2015, n. 602, è stato nominato economo del Comune di Ospedaletti il sig. Andrea Sacchetti. Quest'ultimo ha, per l'effetto, sottoscritto tutti i buoni spesa interessati dal conto in esame. Egli ha, altresì, firmato il conto giudiziale relativo alle spese economali trasmesso in data 4 ottobre 2018.

Alla luce di quanto precede, la responsabilità formale e sostanziale delle spese irregolari è riconducibile unicamente al sig. Sacchetti, mentre la sig.ra Cipolla non risulta aver avuto alcun ruolo. Ella, infatti, ricopriva soltanto la carica di sostituto in caso di assenza o impedimento temporaneo dell'economo. Il suo unico coinvolgimento, a quanto consta, è consistito nella sottoscrizione del conto

depositato in data 2 febbraio 2018, ma tale circostanza non vale ad attribuirle la paternità delle spese già effettuate dal titolare.

Il Collegio ritiene, pertanto, di non dover addebitare alcuna somma alla sig.ra Cipolla, mentre al sig. Sacchetti viene addebitata la quota del 50% proposta dal magistrato relatore.

7. In considerazione dell'irregolarità del conto, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'eonomo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando:

- Accerta l'irregolarità del conto relativo alla gestione economale del Comune di Ospedaletti per l'esercizio 2017;
- Condanna il sig. Andrea Sacchetti a rifondere al Comune di Ospedaletti la somma di euro 237,60 (duecentotrentasette/60), corrispondente al 50% della somma non scaricabile;
- Condanna l'agente contabile, sig. Andrea Sacchetti, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 194,36 (centonovantaquattro/36);
- Assolve da ogni addebito la sig.ra Laura Cipolla, nulla disponendo per le spese nei suoi confronti;
- Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022.

L'estensore

Il Presidente

Benedetto Brancoli Busdraghi

Emma Rosati

f.to digitalmente

f.to digitalmente

DEPOSITO IN SEGRETERIA 7 APRILE 2022

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

ELENA ASTA

f.to digitalmente